

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 200/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

**che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per la triptorelina acetato per i suini.
- (4) In base alla raccomandazione del comitato per i medicinali veterinari non è necessario stabilire un LMR per la triptorelina acetato per i suini.

- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (6) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare i risultati della valutazione relativa alla triptorelina acetato per i suini a tutte le specie da produzione alimentare.
- (7) Il regolamento (UE) n. 37/2010 deve pertanto essere modificato per includere la sostanza triptorelina acetato per tutte le specie da produzione alimentare, stabilendo nel contempo che non occorre fissare un LMR.
- (8) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

| Sostanze farmacologicamente attive | Residuo marcatore | Specie animale                           | LMR               | Tessuti campione | Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] | Classificazione terapeutica               |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| «Triptorelina acetato              | NON PERTINENTE    | Tutte le specie da produzione alimentare | LMR non richiesto | NON PERTINENTE   | NESSUNA                                                                                           | Agenti attivi sull'apparato riproduttivo» |